



**IN PUGLIA QUESTA ESTATE PROVVIAMO
A NON FUMARE IN SPIAGGIA**



**REGIONE
PUGLIA**



Unione Europea

ORDINANZA BALNEARE 2022

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e ss.mm.ii., recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii., "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraspedaliere";

VISTA il Regolamento regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004 n. 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii., di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, e ss.mm.ii., "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 e ss.mm.ii., recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

VISTO l'A.D. n. 229/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle "Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse;

VISTA la D.G.R. n. 176/2015, di "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTT)" e le successive delibere di modifica ed integrazione;

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo";

VISTO l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata";

ORDINA

- di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.

Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.

I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge* approvate con D.G.R. n. 906/2021.

I Comuni per quanto attiene al contrasto del contagio da Covid-19, dovranno attenersi alle indicazioni di cui alle disposizioni nazionali vigenti o che dovessero sopravvenire successivamente all'approvazione della presente Ordinanza Balneare.

ART. 2

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare.

2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.

3. La stagione balneare dura l'intero anno solare.

4. Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è assicurato dal 1° maggio al 30 settembre.

5. Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.

3. L'obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.

4. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza per l'accesso alle grotte costiere da parte dell'Autorità competente, insieme con eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette, l'Autorità Marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

ART. 3

ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

- nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
- nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
- nelle zone "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:

- campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
- abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
- creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- transitare e/o sostare con automobili, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentita, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all'ambito pubblico;
- mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
- utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
- lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza:
 - mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
- sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nuocere all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uppo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;
- esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale;
- sovrare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, ai quali è consentito il sorvolo alla quota prescritta dalla Autorità competente;
- effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavittelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
- effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
- asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, oltre alle macroalghe), in quanto "risparmio" naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Sp spiaggiate" di cui all'A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse.

2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

ART. 5

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:

- di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
- nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO";
- di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
- compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
 - di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;
 - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. COSTANZA MOREO

L'Assessore regionale al Bilancio e al Demanio
avv. RAFFAELE PIEMONTESE



Capo C) Disciplina particolare dei servizi

Bari, 26 aprile 2022



1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

- idonei dispositivi e sistemazioni antinquinamento, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima;
- le dotazioni di primo soccorso, pronte per l'uso, costituite almeno da:
 - n°1 pallone AMBU e n°1 pallone AMBU pediatrico;
 - n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, n°2 bombole da litri tre con valvola riduttrice flussometrica integrata;
 - n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - n°1 barella;
 - n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388;
 - n°1 defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

2. Ogni struttura deve essere dotata di un angolo nautico debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon).

3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, è vietato l'uso di sapone e shampoo. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

4. I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.

5. Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:

- tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande indicate nel titolo concessorio;
- durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

6. I concessionari degli stabilimenti balneari, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. p), potranno fare uso delle apparecchiature sonore per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella "NORMA ETICA" di cui al successivo Capo D). Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori della battigia. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3.

7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

8. Per quanto attiene al contrasto del contagio da Covid-19, i gestori delle strutture balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui alle disposizioni nazionali vigenti o che dovessero sopravvenire successivamente all'approvazione della presente Ordinanza Balneare.

Capo D)

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

NORMA ETICA

1. È fatto obbligo di affissione, all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso e in formato di stampa 70 cm x 100 cm, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:

- Ditta concessionaria
- Legale rappresentante
- Concessione Demaniale n° .. del scadenza
- Permesso a costruire/D.I.A. n° .. del
- Dimensione dell'area in concessione: fronte mare metri lineari ... profondità metri lineari ... n. corridoi per l'accesso alla battigia/servizi
- Dimensione area coperta autorizzata: metri quadri
- Numero massimo di ombrelloni
- Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di ricorrenza:
- Corridoio di lancio: SI/NO
- Bagnini n°
- Altri dipendenti n°
- Periodo di apertura per la balneazione: dal ___/___ al ___/___ Orario:
- Periodo di apertura senza attività di balneazione: dal ___/___ al ___/___ e dal ___/___ al ___/___ Orario:
- Varco pubblico per l'accesso alla battigia a metri SX/DX
- Medicheria: SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO

In caso negativo motivare:

• Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO

• Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO

Indicare quali:

- Accesso consentito animali di affezione: SI/NO
- Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO
- Recinzione autorizzata (metri lineari ...) tipologia
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore alle ore.... e dalle ore alle ore.... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza approvata con A.D. n. 663 del 6 maggio 2021. È scaricabile dal sito www.regione.puglia.it - unico formato grafico valido. Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l'intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri della sua approvazione fino al 30 settembre. L'Ordinanza e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all'Albo della struttura balneare.

2. L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

3. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantire l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente.

4. Al controllo e alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e, in attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.

5. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.

6. La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime in materia di "Sicurezza Balneare" e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza devono intendersi automaticamente innovative dai provvedimenti, ordinanze o atti con forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero sopraggiungere incidendo in via diretta e/o indiretta sull'uso del demanio marittimo.

7. La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 11 della Legge 5 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dai muniri di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l'esercizio delle attività o per l'esecuzione degli interventi in essa contemplati.

8. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, decorre dal 26 aprile 2022 e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.